



# Comune di Mombaruzzo

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19/8/2016, NUMERO 175 E S.M.I.**

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di dicembre alle ore undici e minuti nove nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. CALVI GIANFRANCO - Vice Sindaco	Sì
3. BERTALERO ANGELA - Consigliere	Giust.
4. GUERCI LUIGI RENATO - Consigliere	Sì
5. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere	Sì
6. BAIARDI LUCA - Consigliere	Giust.
7. GANDINO LUIGI - Consigliere	Giust.
8. LACQUA ALESSANDRO - Consigliere	Sì
9. PAVESE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
10. ROSSI STEFANIA - Consigliere	Giust.
11. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere	Sì

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- considerato quanto disposto dal decreto legislativo 19/8/2016, numero 175, emanato in attuazione dell'articolo 18 delle legge 7/8/2015, numero 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il decreto legislativo 16/6/2017, numero 100;
- preso atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (articolo 4, comma 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- atteso che il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
  - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, T.U.S.P.;
  - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4, comma 3, T.U.S.P.);
- rilevato che per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 questo comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del consiglio comunale numero 21 in data 9/9/2017 avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni - Ricognizione partecipazioni possedute";
- tenuto conto che il suddetto piano non prevedeva interventi di razionalizzazione e non risulta quindi la necessità di alcun adeguamento periodico;
- considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;
- rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, del codice civile;
- rilevata la necessità che i servizi e gli uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;
- visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 (allegato "A");
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

- 1) di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017;
- 2) di dare atto che attualmente il GAL Sud Astigiano del quale questo comune e la “SIAM S.C. A R.L.”, partecipata indirettamente, non rispettano tutti i vincoli dell’articolo 20 del decreto legislativo numero 175/2016, avendo più amministratori che dipendenti, peraltro la legge di bilancio, in fase di approvazione, dovrebbe sanare l’anomalia prevedendo di mantenere tutte le partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;
- 3) di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate da questo comune ed al revisore dei conti per presa visione;
- 5) di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’articolo 17, del decreto legge numero 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex decreto ministeriale 25 gennaio 2015 e smi;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all’articolo 15 del T.U.S.P.;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

## **D I C H I A R A**

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\* \* \* \* \*

**allegato "A" alla d.c.c. n. 40/2018**

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19/8/2016, NUMERO 175 E S.M.I." ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Mombaruzzo, 20/12/2018

IL RESPONSABILE  
F.to: MONTI ALFREDO

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE

Mombaruzzo, 20/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: MONTI ALFREDO

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to: SPANDONARO GIOVANNI

Il Segretario Comunale  
F.to: MONTI dott. ALFREDO

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/01/2019 al 05/02/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Mombaruzzo, li 21/01/2019

Il Segretario Comunale  
F.to: MONTI dott. ALFREDO

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Mombaruzzo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
MONTI dott. ALFREDO